

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Danilo Forini e cofirmatari per la modifica dell'art. 4 della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

15 dicembre 2025

Motivazione

In occasione della **Giornata internazionale delle persone con disabilità** riteniamo importante procedere con una modifica urgente della legislazione cantonale in modo di correggere un'importante discriminazione finanziaria nei confronti delle persone con disabilità (in età AI e in età AVS) che sono ospiti di strutture di cure del Cantone Ticino.

In effetti, riteniamo che – pur richiamando la situazione delle finanze cantonali – sia imprescindibile colmare una lacuna che pesa su nostre e nostri concittadini che vivono in istituto o in foyer e sulle loro famiglie.

Ci riferiamo all'importo per le **spese personali (spillatico)** che possono beneficiare per le spese personali, una volta pagata la retta, le persone beneficiarie di Prestazioni complementari che vivono in case per anziani e in strutture per disabili.

Questo importo serve per poter far fronte a tutte le spese personali: acquisto di vestiti, prodotti personali, parrucchiere, pedicure, un caffè, un regalino per i nipotini, eventuali assicurazioni complementari, ... Per quanto riguarda giovani in età AI (pensiamo a giovani ragazze e ragazzi con un deficit cognitivo o psichico che vivono in un foyer o appartamento protetto) questo importo deve anche servire per assicurare una vita sociale attiva e integrata: acquisto vestiti e scarpe, spese telefono, una pizza con gli amici, una bibita al bar, un concerto, una partita allo stadio, un corso per adulti, spese attività sportiva, una piccola vacanza, assicurazione RC personale, ...

La legislazione federale in materia di Prestazione Complementari conferisce ai cantoni diverse competenze. Tra di esse la definizione del riconoscimento delle spese personali di persone che vivono permanentemente o per un lungo periodo in un istituto o in ospedale (spillatico).

Attualmente la Legge di applicazione cantonale LaLPC conferisce al Consiglio di Stato la competenza di definire questo importo definito attualmente tramite un Decreto esecutivo nella maniera seguente:

- a) 190 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per anziani
- b) 300 franchi mensili per beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per invalidi.

Immaginate, nel caso di un giovane con disabilità che vive in un foyer, come sia possibile vivere una vita autonoma e autodeterminata nel 2025 con CHF 300.- al mese!

Ricordiamo che le persone con una disabilità congenita o con una rendita AI a causa di una malattia contratta da bambini, sono obbligate a percepire le Prestazioni complementari non potendo maturare delle prestazioni LPP.

In merito agli importi dello Spillatico in Ticino è importante rilevare due importanti aspetti:

- a. **L'adeguamento di queste cifre compete al Consiglio di Stato (art 4 LaLPC), ma purtroppo questo importo da almeno 35 anni (!) non è stato adattato all'aumento del costo della vita.**

Nel 1990 l'importo destinato alle persone in età AI era già di CHF 300. - al mese, mentre per le persone in età AVS CHF 250.-. Poi sono saliti a CHF 350.- e rispettivamente CHF

300.- dal 1994 al 2004, per poi venir diminuiti agli attuali CHF 300.- e CHF 190.- dal 2004. Da allora (più di 20 anni) nulla.

- b. **Gli importi accordati in Ticino sono significativamente i più bassi della Svizzera.** Non disponiamo dei dati più recenti, ma la situazione descritta nel *Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes PC No 475* del 2023 mostrava già una situazione chiara:

ZH	max. 544.-
BE	367.-
LU	343.- 458.-
UR	327.- 523.-
SZ	442.-
OW	278.- 442.-
NW	360.- 441.-
GL	454.-
ZG	545.-
FR	320.-
SO	430.-
BS	400.-
BL	360.-
SH	405.- 518.-
AR	262.- 442.-
AI	262.- 442.-
SG	545.- 409.-
GR	442.-
AG	376.- 442.-
TG	246.- 409.-
TI	190.- 300.-
VD	275.- 400.-
VS	343.- 523.-
NE	250.- 360.-
GE	300.- 450.-
JU	240.-

Da sottolineare invece che gli importi del fabbisogno vitale generale delle Prestazioni Complementari per le persone che vivono al proprio domicilio è regolarmente adeguato a livello federale, l'ultima volta proprio nel 2025.

Quindi siamo di fronte ad una chiara discriminazione: le persone che vivono al proprio domicilio possono beneficiare di un adeguamento al rincaro, mentre per chi vive in istituto gli importi sono bloccati da almeno 35 anni.

Per queste ragioni riteniamo opportuno modificare la Legge cantonale in modo di assicurare anche alle persone che vivono in istituto un adeguamento al rincaro, al momento della decisione valida per tutti gli altri beneficiari di PC.

Questa soluzione è già stata adottata in numerosi altri cantoni e in particolare nel limitrofo Cantone Grigioni. In particolare, l'art 5 della Legge cantonale sulle prestazioni complementari grigionesi cita che "Per le spese personali di persone che vivono permanentemente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale viene concessa una percentuale del 27 per cento dell'importo per il fabbisogno vitale generale per persone sole".

Questo significa nel 2025, CHF 465.- mensili per tutte le categorie.

Per quanto riguarda il Cantone Ticino, alla luce della situazione delle finanze dello Stato, si propone in questo atto di applicare una percentuale del 14 per cento che vivono in Casa per anziani e del 22 per cento che vivono in strutture per persone con disabilità.

Questo significherebbe nel 2026 un importo di CHF 241.- (+ CHF 51.-) mensili per gli ospiti di case per anziani e a CHF 379.- (+ CHF 79.-) mensili per ospiti con disabilità.

Da i dati forniti dai servizi cantonali, si stima una spesa annua supplementare di:

- Circa 1600 ospiti in casa per anziani beneficiari di PC per un totale di CHF 0.98 mio annui;
- Circa 500 ospiti in istituti per invalidi beneficiari di PC per un totale di CHF 0.47 mio annui.

Questa modifica è un primo passo per riallineare il Cantone Ticino con il resto della Confederazione e soprattutto permetterà alle persone con disabilità (anziane e più giovani) che vivono in un istituto di cura con le Prestazioni Complementari di vivere in maniera dignitosa e in particolare di poter ambire ad una vita il più autonoma e autodeterminata possibile.

La Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC) dovrà essere modificata come da disegno di Legge proposto in allegato.

Danilo Forini

Balli - Canetta - Gianella Alex - Isabella - Mazzoleni - Merlo - Petralli - Roncelli - Rusconi

Proposta di modifica legislativa

Disegno di **LEGGE**

Modifica dell'art 4 della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC) (del 23 ottobre 2007)

IL GRAN CONSIGLIO

della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Danilo Forini e cofirmatari

decreta:

D. Competenze cantonali

Art. 4

¹ (nuovo) Le spese personali ammontano a:

a) Il 14 per cento dell'importo per il fabbisogno generale per persone sole per gli assicurati degenti in istituti di cura per anziani;

b) il 22 per cento dell'importo per il fabbisogno generale per persone sole per degenti in istituto di cura per invalidi

² Il Consiglio di Stato disciplina le **altre** competenze che la legislazione federale sulle prestazioni complementari conferisce ai Cantoni.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.